

La lente sul fisco

L'Aggiornamento Professionale on-line



Sede Legale - Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino (TO)
Reg. Imprese di Torino n. REA 1144054
Sede operativa - Via Bergamo n. 25 - 24035 Cumo (BG)
P.IVA e C.F. 10565750014

Uffici - Tel. 035.4376262 - Fax 035.62.22.226
E-mail: info@alservizi.it
www.lalentesulfisco.it

N. 06
del 09.01.2014



La Memory

A cura di Riccardo Malvestiti

Lavoro irregolare e sommerso: le nuove sanzioni

(Art. 14 DL n. 145 del 23.12.2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23.12.2013)

Tra le numerose disposizioni contenute nel **DL Destinazione Italia**, viene previsto una modifica delle **disposizioni concernenti le sanzioni amministrative per il lavoro irregolare o in nero**. Le modifiche, senza innovare particolarmente a livello legislativo le disposizioni attualmente vigenti, prevedono un **aumento delle sanzioni relative**: i) al **lavoro sommerso** (c.d. maxisanzione per il lavoro in nero); ii) **all'orario di lavoro**. Viene introdotta una modifica alla disciplina della **sospensione dell'attività, che prevede ora una maggiorazione del 30% delle somme da versare per il riavvio dell'attività, nel caso in cui i lavoratori irregolari superino la percentuale prevista dalla legge**. In riferimento alla maxi sanzione, si segnala un **aumento delle sanzioni applicabili pari al 30% a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legge**. Le sanzioni quindi passano (nell'ipotesi di lavoro in nero): i) **da 1.500 a 12.000 euro maggiorate di 150 euro giornaliere**; ii) **da 1.950 a 15.600 euro maggiorate di 195 euro** al giorno. In riferimento alle sanzioni applicabili (sempre a partire dal 24.12.2013), nell'ipotesi di **superamento del limite massimo dell'orario settimanale medio, si segnala che le sanzioni variano da 1.000 a 7.500 euro, da 4.000 a 15.000 euro, da 10.000 a 50.000 euro a seconda del numero di lavoratori interessati e dei periodi di riferimento**.

Premessa

Con l'articolo 14 del DL n. 145 del 23.12.2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23.12.2013) viene modificato, **a partire dallo scorso 24.12.2013 l'apparato sanzionatorio in materia di lavoro irregolare o in nero.**

L'articolo 14, infatti, prevede alcune modifiche al DL n. 12/2002, nella parte in cui **vengono fissate le sanzioni amministrative sul lavoro in nero.** Inoltre, vengono **decuplicate le sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di orari di lavoro.**

OSSERVA

Si segnala che **le nuove sanzioni sono applicabili solo a partire dal 24.12.2013** e, con particolare riguardo alla **maxisanzione sul lavoro in nero**, a tutte le **condotte iniziate o proseguite dal 24.12.2013.**

In riferimento alla **sospensione dell'attività si segnala che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 DL n. 145/2013 ha previsto un aumento** – sempre nella misura del 30% - delle **somme aggiuntive** che il datore di lavoro deve **versare nel caso di sospensione dell'attività per lavoro irregolare.**

Tali maggiorazioni – che a seconda dei casi possono variare, come detto, dal 30% fino alla decuplicazione del valore della sanzione – sono finalizzate al reperimento delle risorse necessarie per conferire maggior efficacia all'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché per rafforzare le iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate da parte delle DTL.

Andiamo con ordine.

La maxi sanzione

Come noto, la **legge n. 183/2010** ha introdotto, tra le altre, **rilevanti modifiche in materia di misure contro il lavoro sommerso ed in tema di accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica.** La citata legge ha introdotto **novità in tema di maxisanzione per il lavoro sommerso**, apportando variazioni alle previsioni contenute nell'art. 3 del DL n. 12/2002.

La normativa - nel confermare la natura di **misura sanzionatoria aggiuntiva** della maxisanzione che **non si sostituisce ma va a sommarsi a tutte le altre sanzioni previste nei casi di irregolare costituzione del rapporto di lavoro** - incide profondamente sulla previgente disciplina, **ridefinendo l'ambito di applicazione della maxisanzione, i presupposti di individuazione del lavoro sommerso, i**

soggetti titolari del potere di contestazione dell'illecito, le modalità di irrogazione della sanzione ed il relativo regime sanzionatorio.

Trattandosi di **condotta permanente**, l'illecito **si consuma con la cessazione del comportamento lesivo posto in essere.**

OSSERVA

La maxisanzione è applicata esclusivamente in caso di **lavoratori subordinati alle dipendenze di datori di lavoro privati, compresi gli enti pubblici economici**, con la sola **esclusione del datore di lavoro domestico**. Il requisito della subordinazione previsto dalla norma, restringe il campo di applicazione della maxisanzione rispetto alla normativa previgente, che considerava "lavoratore in nero" ai fini dell'applicazione della maxisanzione non soltanto il lavoratore subordinato, ma anche il parasubordinato ed il lavoratore autonomo.

Con il nuovo disposto normativo **la maxisanzione non si applica in caso di rapporti di lavoro in nero instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati** (es.: associati in partecipazione con apporto di lavoro, collaborazioni coordinate e continuative in qualunque modalità, anche a progetto) per i quali **non è stata fatta, qualora prevista, la comunicazione preventiva al Centro per l'impiego, ferma restando la sanzionabilità dell'omessa comunicazione.**

In merito al **lavoro autonomo**, in particolare al lavoro autonomo occasionale, la maxisanzione è applicata nel caso in cui il datore di lavoro dichiara di avere attivato detta prestazione in assenza di documentazione atta a consentire di verificare la pretesa autonomia del rapporto.

Secondo quanto stabilito dalla disposizione in commento (nella versione antecedente alle modifiche apportate dal DL n. 145/2013): *"Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di **impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna***

*giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui **il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo**. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento”.*

Le modifiche introdotte con il DL n. 145/2013 prevedono:

- **l'aumento delle sanzioni nella misura del 30%;**
- per la sanzione in parola **non è applicabile la diffida.**

OSSERVA

Si ricorda che secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004, in caso di **constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative**, questi provvede a **diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale.**

In caso di ottemperanza alla diffida, **il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine.**

Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Di conseguenza, per l'illecito ordinariamente contestabile (occupazione totalmente irregolare) si applica la **sanzione da 1.950 a 15.600 euro** per ciascun lavoratore irregolare, con una **maggiorazione giornaliera di 195 euro**, mentre **nell'ipotesi in cui il lavoratore risulta occupato per un periodo lavorativo successivo si applica una sanzione da 1.300 a 10.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, con una maggiorazione giornaliera di 39 euro.**

La maggiorazione del 30% delle sanzioni prevista dal DL n. 145/2013 **si applica a partire dal 24.12.2013**, considerando il periodo di realizzazione della fattispecie coincidente con la cessazione della condotta illecita.

TABELLA RIEPILOGATIVA		
Fattispecie	Periodo di cessazione della condotta	
	Antecedente al 24.12	Dal 24.12
Contestazione ordinaria (prestazione lavorativa completamente in nero)	Da 1.500 a 12.000 euro + 150 euro al giorno	Da 1.950 a 15.600 euro + 195 euro al giorno
Contestazione attenuata (sussistenza di periodi lavorativi regolari successivi al periodo contestato)	Da 1.000 a 8.000 euro + 30 euro al giorno	Da 1.300 a 10.400 euro + 39 euro al giorno
Diffida ad adempiere	Applicabile	Non applicabile

OSSERVA

Rimane salva la possibilità prevista dalla circolare n. 38/2010 di pagare la sanzione in misura ridotta (il doppio del minimo o se conveniente un terzo del massimo).

Sospensione dell'attività

L'articolo 14 del DL n. 145/2013 prevede, inoltre, **l'aumento del 30% delle somme aggiuntive dovute in caso di sospensione dell'attività imprenditoriale secondo la previsione contenuta nell'articolo 14 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008**. Ciò significa che la **somma aggiuntiva** collegata alla **riapertura dell'attività sale a 1.950 euro** nel caso in cui **il numero dei lavoratori in nero in percentuale è pari o superiore al 20%**, mentre nel caso di **gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza l'importo aumentato va da 2.500 a 3.250 euro**.

In altre parole, il secondo caso di **aumento del 30% riguarda le somme aggiuntive ex art. 14, comma 4, lett. c) del DLgs. n. 81/2008**, – denominate in questo modo poiché si aggiungono alle consuete sanzioni penali, civili e amministrative

– aventi un importo pari a 1.500 euro (**che diventano 1.950 euro con l'aumento in argomento**) nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro (**ovvero 3.250 euro con la predetta maggiorazione del 30%**) nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Illeciti in materia di orario di lavoro

L'art. 14 del DL n. 145/2013 prevede che gli importi delle **sanzioni amministrative** di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di **orario di lavoro**, *"con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo"*, **sono decuplicati**.

Le fattispecie di illecito in materia di orario di lavoro interessate dall'incremento punitivo dettato dal decreto-legge n. 145/2013, dunque, sono soltanto quelle **attinenti al superamento dei limiti massimi di durata della prestazione lavorativa settimanale, al mancato riposo giornaliero e al mancato riposo settimanale**, condotte il cui nuovo quadro sanzionatorio, **in vigore dal 24 dicembre 2013, viene riassunto nella tabella che segue**.

ILLECITI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO	
Illecito	Sanzione amministrativa
Superamento del limite massimo dell'orario settimanale medio	Da 1.000 a 7.500 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore).
	Da 4.000 a 15.000 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore).
	Da 10.000 a 50.000 euro da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore).
Mancata concessione del riposo giornaliero.	Da 500 a 1.500 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore).
	Da 3.000 a 10.000 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore).
	Da 9.000 a 15.000 da undici lavoratori in su (anche per un

	solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore).
Mancata concessione del settimanale e domenicale	Da 1.000 a 7.500 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore).
	Da 4.000 a 15.000 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore).
	Da 10.000 a 50.000 euro da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore).

Controlli e verifiche

Si segnala che secondo quanto stabilito dall'articolo 14 comma 1 lettera d) del DL n. 145/2013 i controlli effettuati dalle strutture territoriali del Ministero del Lavoro verranno coordinate per garantire una maggiore efficacia. Il coordinamento delle attività riguarda anche l'INPS e l'INAIL, al fine di accorpate eventuali verifiche nei confronti del datore di lavoro causando il minor disagio possibile all'esercizio dell'attività economica.

Sempre ai fini del potenziamento dell'attività di controllo, viene prevista l'assunzione di nuovi ispettori del lavoro (per un totale di 250 dipendenti aggiuntivi), e la destinazione dei maggiori introiti all'esercizio dell'attività ispettiva.